

Publicato il 07/10/2016

N. 04438/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06754/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2016, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n.18;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 03231/2016, resa tra le parti, concernente la nomina della commissione del concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di

dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dell'Agenzia delle Entrate.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici per la Federazione appellante e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per le Amministrazioni resistenti;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4119/2016 del 22.9.2016;

Considerato che le ragioni della Federazione appellante sono favorevolmente apprezzabili, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, con la sollecita definizione del merito;

Rilevato peraltro che il TAR Lazio ha già fissato al 13 dicembre 2016 l'udienza di discussione del merito del ricorso n. 5356/2016 (in relazione al cui esito cautelare è stato proposto l'appello deciso con la ricordata ordinanza di questa Sezione n. 4119/2016);

Ritenuto pertanto di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado, sospendendo il provvedimento impugnato e trasmettendo la

presente pronuncia al Tribunale Amministrativo Regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso;

Le spese della presente fase cautelare sono compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6754/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

